



Istruzione secondaria di II grado: -13.746

Riduzione di organico col nuovo ordinamento

In questo settore scolastico è prevista una riduzione complessiva di 13.746 unità di personale docente.

Tale riduzione, oltre al calo degli alunni e al dimensionamento della rete scolastica, discende:

- a) dall'applicazione dei regolamenti relativi al riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali che prevedono la loro applicazione solo alle classi prime.
- b) Dalla riduzione delle ore d'insegnamento delle classi II, III e IV degli istituti tecnici e delle classi II e III degli istituti professionali.

Quota del 20% riservata all'autonomia

I regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo prevedono che le scuole possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori sia per attivarne di nuovi, sulla base del piano dell'offerta formativa.

L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello di scuola pertanto sarà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

Riconduzione cattedre a 18 ore

Anche questo anno, sulla base del DPR n.81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio d'insegnamento devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, salvaguardando, comunque, l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali, si fa eccezione per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno avere comunque un orario inferiore a 15 ore, con le quali si manterrà la titolarità.

Al solo fine di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari sarà possibile formare cattedre con orario superiore alle 18 ore.

Confluenza delle classi di concorso nelle classi prime

Per la definizione degli organici e per la mobilità si farà riferimento alle attuali classi di concorso.

Modifiche e integrazioni, notificate con un'apposita tabella, sono conseguenti all'introduzione del nuovo ordinamento nel primo anno dei diversi corsi e non costituiscono parametro per la futura riorganizzazione delle classi di concorso che avrà effetti dall'anno scolastico 2011/12.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso vanno trattati come insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve mirare alla salvaguardia della titolarità dei docenti e alla continuità didattica.

In presenza di più di un titolare di insegnamenti "atipici", in caso di esubero, la precedenza sarà calcolata tenendo conto dell'art.7 del contratto sulla mobilità, sulla base della graduatoria d'istituto unificata incrociando le varie graduatorie di confluenza.

Riduzione oraria nei tecnici e professionali

La bozza di decreto interministeriale di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali e delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, ancora in fase di definizione, applica i criteri di riduzione oraria previsti dai regolamenti dei due sistemi sulle discipline con un orario pari o superiore a 99 e per una quota massima del 20% dell'ammontare complessivo.

Tali modifiche operano sul monte ore delle discipline, singole o accorpate, anche per gli insegnamenti tecnico-pratici.

Non hanno invece effetti sugli ordinamenti che continuano a seguire i regolamenti previgenti, ad eccezione delle classi prime.



Sostegno: confermati i 90.469 posti complessivi, Possibilità di deroghe in base alla sentenza della Corte Costituzionale

Per quanto riguarda il sostegno il decreto recepisce la sentenza della Corte Costituzionale, del 22 febbraio scorso, che abroga i limiti del tetto massimo complessivo di organico previsto dalla Legge 244/07.

Verrà confermato l'incremento triennale dell'organico di diritto, previsto dalla stessa legge, che verrà determinato in 63.348 unità.

Ulteriori 27.121 posti verranno garantiti in organico di fatto per un totale di 90.469.

La sentenza della suprema Corte consente, in caso di necessità, di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato in deroga alla consistenza complessiva di organico.

Adempimenti per la definizione degli organici a livello regionale

I Direttori regionali dovranno provvedere alla ripartizione degli organici a livello provinciale.

In questa fase è prevista l'informativa alle Organizzazioni Sindacali.

I Direttori regionali dovranno esaminare i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la corrispondenza al D.I. sugli organici.

I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle scuole.

E' di tutta evidenza che in questa fase assume grande importanza la corretta applicazione delle norme relative alla formazione delle classi.

Norme sulla costituzione delle classi (DPR n.81 20.03.2009)

▪ **Scuola dell'infanzia: fino a 31 alunni**

Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. In via eccezionale si può arrivare a 29 unità per sezione.

▪ **Scuola primaria: fino a 29**

Le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 in presenza di resti.

▪ **Scuola secondaria di primo grado: fino a 30**

Le classi prime delle scuole secondarie di primo grado sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 in presenza di resti. Si forma un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

▪ **Scuola secondaria di secondo grado: fino a 33**

Le classi del primo anno di corso sono costituite, di norma, con non meno di 27 alunni.

In presenza di resti, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini le domande eccedenti, gli eventuali resti sono distribuiti tra le classi, senza superare comunque il numero di 30 alunni per classe.

Quando le iscrizioni non superano le trenta unità si costituisce una sola classe.

L'art. 4 del DPR n.81 prevede, comunque, la deroga, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola.

▪ **Sostegno: fino a 20**

Le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica.

Comunque, lo stesso Decreto sugli organici raccomanda il rispetto di tale limite in presenza di grave disabilità.

Utilizzo funzionale degli organici

La circolare ribadisce, infine, come la puntuale attuazione delle istruzioni in essa contenute rimane demandata alle scuole e alla piena valorizzazione degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del DPR n.275/99.

Sarà compito delle scuole quindi, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.